

COMUNE DI CONDOVE

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE COMUNALI E DEI PARCHEGGI DI CONDOVE - CAPOLUOGO – B.te MONTANE ANNI 2012 – 2015

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale

n. 95 del 11.10.2012

DISCIPLINARE D'APPALTO

Condove, 02/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Paolo Nervo

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo sgombero, la salatura e sabbiatura e l'eventuale rimozione, della neve nelle strade, piazze e parcheggi comunali, in **Condove capoluogo e nelle B.te Montane**.

Art. 2 - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura aperta e stipula del contratto in forma pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Le ditte partecipanti alla gara potranno presentare l'offerta anche per un solo lotto, come meglio identificati nell'art. 6 del presente disciplinare.

Dell'avvenuta aggiudicazione verrà data immediata comunicazione alle Ditte aggiudicatrici, le quali si intendono vincolate con la sottoscrizione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione Appaltante non sussisterà alcun vincolo fino alla conseguita esecutorietà del contratto di appalto ai sensi delle vigenti norme di Legge.

Ciascun concorrente, per partecipare alla gara, dovrà presentare i documenti che saranno prescritti nel Bando di Gara.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

L'appalto viene determinato per i periodi invernali (dal 1 novembre al 30 aprile) **per la durata di anni 3** con decorrenza dalla data di stipula del contratto al 30 aprile del 2015.

Art. 4 - MODALITÀ' D'INTERVENTO - QUANTITÀ' INTERVENTI

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24, anche in assenza di chiamate, quando il manto nevoso avrà superato i cm 5, e se a seguito di chiamata da parte del personale comunale preposto, nel minor tempo possibile e in ogni caso, entro 30 minuti dalla chiamata e su indicazioni dello stesso circa le priorità di intervento.

In caso di precipitazioni nevose notturne dovrà essere garantita la percorribilità di tutte le strade entro le ore 7.00.

Nel caso di nevicate che perdurino per l'intera giornata, la concessionaria dovrà garantire la percorribilità delle strade e l'utilizzo dei parcheggi, ed in ogni caso sotto l'osservanza di quanto richiesto dal personale comunale.

In caso di necessità (presenza di ghiaccio), gli interventi specificati all'art.1, dei luoghi sotto descritti, dovranno essere integrati con debita salatura e sabbiatura del sito.

Potranno essere richiesti interventi di sola sabbiatura e salatura indipendentemente dalle nevicate, in caso di gelate, previa specifica disposizione del personale comunale.

Potrà altresì essere richiesta dal personale incaricato la rimozione e il trasporto della neve precedentemente accumulata nel sito indicato al momento della consegna del servizio.

Dovranno essere mantenuti aperti (non dovrà essere ammassata la neve durante il servizio) i vari accessi alle strade o borgate anche non soggette allo sgombero della neve, (es. strada interna di B.ta Laietto, B.ta Maffiotto, B.ta Grange ecc.) ed i vari accessi agli edifici comunali (scuole medie, scuole elementari, ecc...).

I mezzi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice dovranno essere perfettamente in regola con la normativa di legge ed efficienti e funzionali per i servizi che sono chiamati a svolgere. Di ciò l'appaltatore dovrà fornire apposita certificazione scritta entro l'avvio di ogni stagione invernale, fissata al 1° novembre di ogni anno, e successiva conferma entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Detta certificazione, nel riportare il numero e la tipologia dei mezzi in dotazione, dovrà altresì indicare le modalità operative che la Ditta intende assumere in caso di guasto, per la sostituzione del mezzo e quindi per garantire l'efficienza del servizio.

La sabbiatura e salatura delle strade potranno essere eseguite anche ad iniziativa della ditta appaltatrice previa tempestiva comunicazione al Responsabile Comunale del Servizio Tecnico.

Art. 5 - CANONE D'APPALTO

Il canone viene fissato in rapporto all'effettivo svolgimento del servizio di sgombero neve e sabbiatura delle strade sulla base del seguente compenso orario come risultante dall'asta pubblica. Il prezzo a base di gara risulta essere il seguente:

- Pala con operatore 60,00 €/ora oltre IVA di cui € 3,00 quali oneri per la sicurezza
- Autocarro con operatore 60,00 €/ora oltre IVA di cui € 3,00 quali oneri per la sicurezza
- Operaio Generico 25,00 €/ora oltre IVA di cui € 1,25 quali oneri per la sicurezza
- Misto sabbia e sale 50,00 €/mc. oltre IVA

La pala con operatore può essere sostituita con un trattore avente le stesse caratteristiche.

I mezzi sopra indicati dovranno essere dotati dell'attrezzatura necessaria per lo sgombero neve e la sabbiatura salatura della strada.

L'operaio generico potrà essere conteggiato esclusivamente nel caso in cui ci sia un intervento specifico richiesto dall'amministrazione comunale (es. sgombero neve manuale presso le scuole, sui marciapiedi, ecc.)

L'importo complessivo presunto ammonta a complessivi € 120.000,00, così suddivisi per ogni singolo lotto:

€ 53.000,00 Condove Capoluogo di cui € 2.650,00 quali oneri per la sicurezza

€ 45.000,00 Condove B.ta Montane Valle Gravio € 2.250,00 quali oneri per la sicurezza

€ 22.000,00 Condove B.ta Montane Valle Sessi € 1.100,00 quali oneri per la sicurezza

L'amministrazione Comunale si obbliga a corrispondere all'appaltatore un importo fisso IVA compresa quale "fermo macchina" a copertura degli oneri di assicurazione ecc. così suddivisi:

€ 2.000,00 Condove Capoluogo;

€ 800,00 Condove B.ta Montane Valle Gravio;

€ 400,00 Condove B.ta Montane Valle Sessi;

Art. 6 - ELENCO DELLE STRADE

Lotto 1°-Condove - Capoluogo

- Tutte le strade e parcheggi del centro abitato e delle località adiacenti.
- Borgate Poisatto, Grangetta, Ceretto e Via N. Rosa.

Sono escluse dal servizio le seguenti strade poiché private: Via Assietta, interni di Via De Gasperi, interni di Via Leopardi.

Lotto 2°- Condove – B.te Montane, Valle Gravio

- Strada montana Molette – Grange – Maffiotto;
- Via General Pezzana;
- Strada consortile per il Magnoletto fino alla 1°s barra.
- Tratto di strada dalla S.P. 200 al Piazzale Mocchie (sagrato della Chiesa)

Sono escluse dal servizio le restanti strade consortili;

Lotto 3°- Condove – B.te Montane, Valle Sessi

- Strada montana Laietto – Pratobottrile – Bivio Truc.
- Strada montana Siliodo, dalle Case Vagera (confine comunale) alla strada S.P. 200 (Siliodo Sup.)
- Tratto di strada dalla S.P. 200 al Piazzale Laietto (sagrato della Chiesa)

Sono escluse dal servizio le strade consortili;

Le indicazioni di cui sopra in merito alle strade e vie in cui effettuare il servizio di sgombero neve hanno carattere esclusivamente indicativo. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere sensibili variazioni sia in aumento che in diminuzione dei percorsi in cui effettuare il servizio.

Art. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO - AUTOMEZZI

Lo sgombero neve, su ogni singola strada, dovrà essere effettuato in modo tale da garantire la massima utilizzazione della carreggiata. Nelle strade con larghezza della carreggiata inferiore a metri 5 lo sgombero della neve deve essere totale, per quelle con carreggiata superiore a metri 5 potrà essere accumulata su uno dei due lati, o su entrambi, secondo le indicazioni dell'addetto del comune.

La sabbiatura e salatura delle strade potranno essere eseguite anche ad iniziativa della ditta appaltatrice previa tempestiva comunicazione al Responsabile Comunale del Servizio Tecnico.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con l'impiego di mezzi idonei in relazione alla larghezza della sede stradale e dei parcheggi, ed al tipo di pavimentazione.

Il materiale occorrente per l'espletamento del presente servizio dovrà essere fornito direttamente dalla ditta aggiudicataria.

I mezzi per lo sgombero neve dovranno essere a norma del Codice della strada e delle vigenti normative in materia.

Art. 8 - PERSONALE

L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso nonché le disposizioni di cui alla L.81/08.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dovrà essere abilitato alla guida di automezzi speciali per sgombero neve, dovrà inoltre mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza. L'appaltatore si impegna a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irrepreensibile.

Art. 10 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'amministrazione comunale individua per il controllo della ditta appaltatrice il personale dell'ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

In particolare modo ai medesimi soggetti competerà l'accertamento delle ore di servizio effettivamente effettuate da ogni singolo operatore. A tale scopo l'appaltatore dovrà giornalmente, dopo la fine del servizio, conferire con i soggetti sopra indicati per comunicare ora di inizio e termine del servizio per ogni singolo operatore e mezzo, ed eventuali inconvenienti.

L'appaltatore dovrà farsi vistare le ore effettuate con ogni singolo mezzo, da riportare su apposito stampato che sarà predisposto dalla stazione appaltante, entro le 24 ore successive all'effettuazione del servizio, sulla quale saranno annotate le ore effettuate da ogni singolo mezzo con relativo operatore.

La mancata comunicazione dei dati su descritti comporterà il mancato riconoscimento delle ore effettuate.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ' DI GESTIONE

La ditta appaltatrice, risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose (sia pubbliche che private) comunque provocati nell'esercizio del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Prima della liquidazione della rata di saldo, per ciascun anno di esercizio la ditta appaltatrice dovrà eseguire i lavori di ripristino danni arrecati alle proprietà private o pubbliche, nel caso contrario si procederà all'escussione della cauzione nella misura pari all'ammontare del danno subito.

Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'amministrazione comunale pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto unico responsabile verso il comune e verso terzi s'intenderà l'Appaltatore.

Art. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante avrà piena facoltà di sciogliere il contratto in conseguenza del verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omissione a provvedere, ovvero sospensione dell'intervento o della prestazione per oltre 12 ore
- Infrazioni contrattuali (di cui all'art.14) debitamente accertate e notificate, la cui frequenza sia tale da non garantire il buon andamento del servizio, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Art. 14 - PENALI

L'appaltatore resta soggetto all'applicazione delle seguenti penalità, da applicarsi previo provvedimento del Responsabile del servizio Tecnico:

- € 200,00 per ogni inadempienza d'obbligo derivante dal presente capitolato d'appalto;
- € 200,00 nel caso in cui l'intervento dovesse verificarsi con un ritardo superiore ad un'ora dal momento in cui si è verificata la condizione dell'intervento stesso .
- detrazione della somma di € 500,00 oltre alla somma che l'amministrazione dovesse sostenere per l'esecuzione d'ufficio dei lavori appaltati o parte di essi.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla data di notifica.

Art. 15 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico la Concessionaria dovrà costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale presunto. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punti di ribasso superiore al 20%.

Tale cauzione da costituirsi in uno dei modi previsti dalla Legge 10.06.1982 n. 348, dopo l'avvenuto termine dell'appalto e sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo, ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata, sarà restituita.

Il Comune avrà diritto di trattenere e incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario e di danni da esso direttamente ed indirettamente arrecati alle strutture, impianti e pavimentazione.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del Concessionario.

Art. 17 - CONTROVERSIE ED ARBITRATI

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno definite in base alla normativa vigente.

Condove, _____

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
